

## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec:[ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

### TRIBUNALE DI CHIETI SEZIONE LAVORO

#### RICORSO EX ARTICOLO 700 C.P.C.

**OGGETTO: ACCERTAMENTO DEL DIRITTO A OTTENERE L'INCARICO A TEMPO DETERMINATO PER L'A.S. 2023/24, IN VIRTÙ DELLA MANCATA CONVOCAZIONE DEL DOCENTE BENEFICIARIO DI RISERVA, AI SENSI DELLA LEGGE 68/99, CHE È STATO "ILLEGITTIMAMENTE SALTATO".**

Per parte ricorrente:

**TURLI EMINDA**, nata a Chieti (CH) il 09.06.1971 e residente in Villamagna (CH) alla via Educandato n. 6, C.F.: **TRLMND71H49C632Z**.

Rappresentata e difesa dagli avv.ti Ciro Santonicola (C.F. **SNTCRI84L12C129L**, PEC [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)) e Aldo Esposito (C.F. **SPSLDA82M29L845K**, PEC [aldo.esposito@ordineavvocatita.it](mailto:aldo.esposito@ordineavvocatita.it)), elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), Via Amato n. 7.

I legali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni, riguardanti il procedimento de quo, al seguente numero di fax: 08119189944 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it).

-RICORRENTE-

CONTRO



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec: [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

- Ministero dell'Istruzione e del Merito (M.I.M), in persona del Ministro pro tempore;
- Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, in persona del preposto Dirigente, legale rappresentante p.t.;
- Ambito territoriale provinciale di Chieti e Pescara, in persona del preposto Dirigente, legale rappresentante p.t.

Tutti rappresentati e difesi, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Via S. Domenico, 3, 67100 L'Aquila (AQ).

-RESISTENTI-

### FATTO

La parte ricorrente è un'insegnante inserita nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di II Fascia della provincia di Chieti. È qualificata per i seguenti insegnamenti:

- A011: Discipline Letterarie e Latino;
- A012: Discipline Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado;
- A022: Italiano, Storia, Geografia nella Scuola Secondaria di I Grado;
- Sostegno ADMM;
- Sostegno ADSS.

Durante la presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2022/24, l'istante ha dichiarato, nella sezione specificamente denominata "titoli di riserva",

Tale



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec: [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

condizione le è stata riconosciuta fin dal 2009 (come attestato nell'allegato 1) e non è mai stata messa in discussione dal ministero. Inoltre, l'istante ha dichiarato di essere una persona con essendo affetta

Durante la fase cruciale della procedura di conferimento degli incarichi di supplenza, validi fino al 31 agosto o 30 giugno 2024, e specificatamente durante la scelta delle preferenze per l'anno scolastico 2023/24, la prof.ssa Turlì ha avuto l'opportunità di esprimere le sue preferenze. Ha potuto selezionare le scuole in cui desidera prestare servizio attraverso la II Fascia G.P.S. e indicare gli insegnamenti di suo interesse, fino a un totale di 150 preferenze.

L'istanza telematica, chiamata "Informatizzazione Nomine Supplenze" con codice m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.10022273.22-07-2023 (come riportato nell'allegato 2), ha permesso alla patrocinata di effettuare le sue scelte durante il periodo estivo, optando per scuole specifiche o per scelte aggregate. In particolare, ha espresso preferenza per 38 scuole e per l'intero "distretto 09" (sia per incarichi annuali che per quelli fino al termine delle attività didattiche, per posti interi o spezzoni), relative alle classi di concorso A022, A012 e A011.

Ella ha specificamente ribadito, come indicato alla pagina 7 di 8 della domanda (nella sezione "Titoli di Riserva. Legge 68/1999 e D. Lgs. 66/2010, art. 678 comma 9 e 1014 comma 3", sempre riportato nell'allegato 2), in relazione agli insegnamenti A011, A012, A022, ADMM e ADSS.

Al momento della pubblicazione delle graduatorie e della conseguente assegnazione degli incarichi, la docente ha verificato, tramite il portale "Istanze on line" (come riportato nell'allegato 3), la sua posizione nelle graduatorie dei riservisti. Ha constatato di essere *seconda nella graduatoria per l'insegnamento A022*, in seconda posizione per l'insegnamento A011, e terza per l'insegnamento A012. Di conseguenza, avrebbe dovuto ricevere la supplenza in tempi brevi.



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec: [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

Nonostante la sua posizione favorevole nelle graduatorie, la docente non ha ricevuto alcun incarico.

Ha potuto osservare che, pur avendo espresso le stesse preferenze in domanda (specificamente per l'insegnamento A022 e per la graduatoria di seconda fascia, contrassegnata dalla sigla GPS F2), l'incarico annuale di 18 ore settimanali presso l'istituto G. GALILEI SAN GIOVANNI TEATINO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, con codice meccanografico CHMM811017 e rientrante nel "Distretto 09", è stato assegnato il 31 agosto 2023 alla docente Vizzarri Rita Assunta, che non è "riservista ex lege 68 del 1999" (come riportato nell'allegato 4).

In modo analogo, l'incarico fino al 30 giugno 2024 (cattedra interna) di 18 ore settimanali presso l'istituto FARA FILIORUM PETRI (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO), con codice meccanografico CHMM83001L e sempre rientrante nel "Distretto 09", è stato assegnato il 08 settembre 2023, per l'insegnamento A022, alla docente D'Argento Maria, anch'essa "non riservista ex lege 68 del 1999" (come riportato nell'allegato 5).

Dai documenti in questione, estratti dai bollettini di conferimento degli incarichi per l'A.S. 2023/24 e pubblicati dall'Ambito Territoriale Provinciale di Chieti, risulta che docenti senza la condizione di riservista ex lege 68/99 (evidenziati in giallo) hanno ottenuto contratti a discapito della posizione della patrocinata, nonostante avessero espresso le stesse preferenze per il "Distretto 09".

Attraverso l'interlocuzione via email con i responsabili dell'Ufficio Scolastico Provinciale e la presentazione di un formale reclamo (come riportato nell'allegato 6), sono emersi i seguenti punti:

- a) La docente Turli ha confermato la sua iscrizione alle categorie protette ai sensi della "Legge 68/99",  
. Tale circostanza non è mai stata contestata dalla controparte.



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

b) La docente, *[redacted]* è posizionata come riservista al 2° posto per A22, al 2° per A011 e al 3° per A012, ha richiesto chiarimenti sulla sua esclusione dalle nomine del 31 agosto 2023, sottolineando che i riservisti dovrebbero essere convocati con priorità.

c) *L'Ambito Territoriale competente ha confermato, nei confronti della richiedente, il riconoscimento del beneficio previsto dalla legge 68/99 e della precedenza ai sensi della L.104/92.*

d) Nonostante l'istante abbia indicato "il Distretto 09" (allegato 7) nelle sue preferenze d'incarico (sia annuale che fino al 30/06) per le classi di concorso A022, A012 e A011, le cattedre in tale distretto sono state assegnate a docenti non riservisti, specificatamente per la classe di concorso A022.

e) La nota ministeriale datata 19/07/2023 con prot. n. 43440 stabilisce il diritto alla riserva dei posti per il personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali.

f) In data 08 settembre 2023, l'insegnante ha formalmente richiesto una rettifica immediata degli incarichi assegnati, ma non ha ricevuto alcun riscontro.

L'assistita ha assunto un onere probatorio, fornendo documentazione relativa ai posti riservati ai sensi della legge 68 del 1999, che erano disponibili e accantonati per gli incarichi "su posti interi" per l'A.S. 2023/24. Tali posti, registrati al 15.06.2023 dall'Ambito Territoriale Provinciale di Chieti e relativi alla classe A022, ammontano a 4 disponibilità specifiche per gli invalidi civili (come riportato nell'allegato 8).



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec: [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

Inoltre, per indicare l'ultima sede di servizio statale e determinare la competenza territoriale, i legali presentano un cedolino stipendiale dell'assistita (allegato 9). Questo documento attesta il rapporto lavorativo maturato presso la scuola secondaria di I grado 0400-G. B.VICO, situata a Chieti.

Alla luce della descritta vicenda, si presenta ricorso per i motivi di diritto che seguono.

-----

### PRELIMINARMENTE IN MERITO ALLA GIURISDIZIONE.

Con il presente atto non si domanda l'annullamento della regolamentazione ministeriale di cui all'ordinanza 112/2022, rivendicandosi, semplicemente, *il diritto soggettivo all'assunzione*, in ragione del danno da scavalco per violazione della legge n. 68/1999, cagionato dai preposti funzionari presso l'Ambito Territoriale Provinciale contro cui è causa.

### MOTIVI DI DIRITTO. FUMUS BONI IURIS

#### VIOLAZIONE DELLA LEGGE 68/99. DIRITTO ALLA PRECEDENZA NELL'ATTRIBUZIONE DELLA SUPPLENZA.

La legge n. 68/99 mira a promuovere l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili e invalide nel mondo del lavoro.

Pertanto, nello scorrimento delle Graduatorie Provinciali per le supplenze, è essenziale considerare le quote di riserva stabilite dalla legge 68/99, basandosi sui posti accantonati.

L'Art. 12 dell'O.M. 112/2022, relativo all'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per il biennio 2022/24 (come riportato nell'allegato 10), disciplina il "Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche". In particolare, il comma 14 stabilisce che, nel conferimento dei



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,  
[Pec:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:Pec:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

contratti di supplenza previsti dal suddetto articolo, debbano essere riservati posti a favore delle categorie beneficiarie delle disposizioni della legge 12 marzo 1999 n. 68.

Inoltre, riguardo ai posti destinati ai docenti appartenenti alle categorie protette dalla legge 68/99, la Circolare 43440 del 19 luglio 2023 (allegato 11) fornisce istruzioni operative per l'anno scolastico 2023/24. Nella sezione dedicata all' "assunzione di personale avente diritto alla riserva dei posti a orario intero", viene ribadito il diritto alla riserva dei posti previsto dalla legge 68/1999 e dal D. Lgs. 66/2010, artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3. Questo diritto è valido per il personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie permanenti.

Relativamente alle assunzioni a favore del personale con diritto alla riserva di posti e iscritto nelle graduatorie, si fa riferimento alle sentenze della Corte di Cassazione: Sezioni Unite n. 4110 del 22/02/2007 e Sezione Lavoro n. 19030 dell'11 settembre 2007. Secondo tali sentenze, la graduatoria, per la copertura dei posti riservati ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, deve essere trattata come unica.

È importante sottolineare che, per il conferimento delle supplenze da GPS su posti a orario intero, gli aspiranti con diritto alla riserva devono essere selezionati, durante le operazioni, dagli elenchi specifici in cui sono inseriti.

In merito al diritto alla riserva nelle assunzioni, l'art. 1 comma 1 della legge n. 68/99 identifica i beneficiari della riserva come segue:

- a) Persone in età lavorativa con minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e con handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, come accertato dalle commissioni competenti per il riconoscimento dell'invalidità civile presso le ASL;
- b) Persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, come accertato dall'INAIL;



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,  
[Pec: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:pec:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

c) Non vedenti o sordomuti, come definito dalle leggi n. 382 del 27.5.1970 e successive modifiche, e n. 381 del 26.5.1970 e successive modifiche;

d) Invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni comprese dalla prima all'ottava categoria, come delineato nelle tabelle annesse al testo unico delle norme sulle pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23.12.1978, n. 915 e successive modifiche.

Riguardo all'applicazione della quota di riserva a favore dei disabili e del relativo diritto di priorità nelle assunzioni, *la Suprema Corte (con riferimento alla sentenza S.U. 19030/2012) ha sottolineato come, sulla base della L. n. 68 del 1999, art. 3, sia evidente che, nel contesto dell'impiego pubblico privatizzato, ogni tipo di graduatoria obblighi in modo categorico il datore di lavoro a identificare coloro che hanno diritto all'assegnazione dei posti "riservati". Questo rappresenta un principio generale che non può essere trasgredito in alcun modo.*

Alla luce del quadro normativo pertinente alla situazione in esame e basandosi sui principi consolidati in materia, si aggiunge quanto segue:

La ricorrente ha inoltrato una domanda telematica per l'inserimento e la scelta delle sedi tramite G.P.S., specificando chiaramente, nella sezione appropriata, il possesso del titolo di riserva.

Dai documenti forniti emerge chiaramente il suo stato di invalidità civile e l'iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio per i disabili ai sensi della L. 68/1999. Pertanto, si considera indiscutibile e mai messa in dubbio la sua condizione di invalidità civile e il diritto alla riserva dei posti.

È di particolare rilievo il fatto che, durante la scelta delle preferenze per l'assegnazione degli incarichi, la ricorrente abbia esplicitamente indicato la sua appartenenza alla categoria dei beneficiari della legge 68/99. Infatti, ha dichiarato di avere diritto, in quanto disoccupata, alla riserva dei posti per gli invalidi civili. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 3 della legge 68/1999 e indipendentemente da ulteriori prove, il datore di lavoro avrebbe dovuto assumerla immediatamente, rispettando l'obbligo di copertura della quota non ancora soddisfatta, indipendentemente dalla necessità di effettuare nuove assunzioni.





## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec: [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

Tuttavia, considerando le prove fornite dalla ricorrente riguardo alla sua posizione come beneficiaria della legge 68/99, risulta difficile comprendere le ragioni della sua esclusione dai turni di assegnazione delle supplenze. Infatti, come si evince dai bollettini di nomine allegati al ricorso, altri docenti, che non sembrano avere titoli preferenziali o diritti di riserva, sono stati scelti per contratti nella classe richiesta dalla ricorrente.

**IN MERITO AL PERICULUM IN MORA. DANNO IRREPARABILE ALLA PROFESSIONALITA' E PER LA CONDIZIONE DELLA DOCENTE, INVALIDA CIVILE PRIVA DI OCCUPAZIONE.**

Sussistono validi e concreti motivi, sia dal punto di vista fattuale che giuridico, affinché venga accolto, attraverso un'ordinanza cautelare, il ricorso presentato dalla parte ricorrente. Quest'ultima mira alla stipula di un contratto a termine, in virtù della sua favorevole posizione nella seconda fascia GPS come "seconda riservista" per l'insegnamento A022. È evidente che l'azione dell'amministrazione ha causato un notevole pregiudizio nei suoi confronti, attualmente persistente. Tale danno deriva dalla sua esclusione dal processo di assegnazione delle supplenze, previsto per l'anno scolastico 2023/24, che continuerà "fino al 31 dicembre 2022".

Si precisa che, dopo il 31/12/2022 - come avviene ogni anno scolastico - le supplenze non avranno più come termine il 31/08 o il 30/06.

In merito, la legge n. 124 del 1999 ha introdotto una modifica al regime delle supplenze, distinguendole nel modo seguente:

Supplenze annuali (c. 1): denominate anche su "organico di diritto", queste hanno termine al 31 agosto. Si riferiscono a posti che sono disponibili e vacanti, in quanto non hanno un titolare. Questi sono posti che risultano effettivamente vacanti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento e che rimarranno tali per l'intero anno scolastico.



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell 3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec: ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Supplenze temporanee (c. 2): note come su "organico di fatto", queste hanno termine al 30 giugno, ovvero fino alla conclusione dell'attività didattica. Coprono posti che non sono effettivamente vacanti, ma che diventano disponibili entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento per diverse ragioni, come ad esempio un aumento imprevisto del numero di studenti in una specifica scuola.

Sono manifeste le ragioni di "estremo pericolo ed urgenza" che sostengono la richiesta cautelare, in considerazione dei seguenti punti:

- La parte ricorrente, attualmente senza un'occupazione statale, è stata esclusa dai processi di assegnazione di incarichi.
- Alla luce del diritto ritenuto fondato della ricorrente di ottenere un incarico di supplenza annuale, la continuazione della sua esclusione dal processo di reclutamento per l'anno scolastico attuale causerebbe un danno tangibile al suo sviluppo professionale. Questo danno è destinato ad aumentare nel prossimo futuro, dato che la mancata accumulazione del punteggio di servizio per quest'anno porterà inevitabilmente a un allargamento del divario tra chi ha ottenuto un incarico annuale, forse illegittimamente, e chi, come la ricorrente, è stato ingiustamente escluso. Coloro che presteranno servizio nell'anno scolastico 2023/2024 avranno un vantaggio nel prossimo aggiornamento delle graduatorie provinciali di supplenza, ottenendo incarichi a scapito di chi aveva un punteggio superiore.
- I tempi medi di un giudizio ordinario, oltre al danno professionale, impedirebbero alla ricorrente di garantire un sostentamento economico dignitoso per sé e per la sua famiglia, precludendo la possibilità di ottenere un incarico annuale, ancora possibile entro il 31 dicembre 2022.
- Infine, come già accennato, la mancata assegnazione dell'incarico per quest'anno priverebbe il docente dell'opportunità di accumulare ulteriore punteggio, essenziale per un potenziale incarico nell'anno scolastico 2024/2025. Ciò produrrebbe come conseguenza un ulteriore danno professionale.

Considerando che la perdita della fonte di reddito e delle opportunità professionali impatta direttamente su diritti fondamentali del lavoratore - come il diritto a un'esistenza dignitosa e libera, il



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec:[ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

diritto alla salute, e altri diritti che non possono essere risarciti adeguatamente, come il diritto alla formazione e all'immagine - si ritiene che sussistano le condizioni di urgenza necessarie per giustificare il presente ricorso.

### CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, l'istante, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

### RICORRE

All'III.mo Tribunale civile di Chieti, Sezione Lavoro, affinché l'Autorevole Giudicante contrariis reiectis, in accoglimento della domanda e con fissazione dell'udienza camerale di comparizione delle parti, voglia, previa disapplicazione di ogni determinazione ministeriale confliggente,

-Accertare e dichiarare il diritto della docente TURLI EMINDA, C.F.: TRLMND71H49C632Z, in virtù della condizione di riservista ex Lege 68/1999, ad essere convocata dalla seconda fascia GPS della provincia di Chieti, codice d'insegnamento A022 (ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO), ai fini della stipula del contratto a termine (30 giugno/31 agosto), alla luce delle preferenze espresse in domanda;

-Condannare il Ministero e le diramazioni periferiche (U.S.R. Abruzzo/A.T.P. Chieti e Pescara) a porre in essere tutte le conseguenti determinazioni finalizzate alla stipula di tale contratto.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, a beneficio dei sottoscritti procuratori antistatari.



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell 3661828489, tel/fax 08119189944,  
[Pec:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:Pec:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile.

Si allegano in atti, ai fini istruttori, i seguenti documenti:

- 1) iscrizione al collocamento e ulteriore documentazione comprovante la condizione di riservista ex Legge 68/1999;
- 2) Informatizzazione Nomine Supplenze: Scelte preferenze della Patrocinata (Codice m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.10022273.22-07-2023);
- 3) Posizione della Docente nelle Graduatorie dei Riservisti tramite Istanze on line;
- 4) Estratto bollettino nomine A.T.P. Chieti da cui si evince l'Assegnazione dell'Incarico Annuale, per l'insegnamento di interesse, a Vizzarri Rita, non riservista, Assunta presso Istituto G. GALILEI;
- 5) Estratto bollettino nomine A.T.P. Chieti da cui si evince l'Assegnazione dell'Incarico al 30 giugno, per l'insegnamento di interesse, a D'Argento Maria, non riservista, Assunta presso Istituto FARA FILIORUM PETRI;
- 6) Interlocuzione e Reclamo Formale all'Ufficio Scolastico Provinciale: Punti Salienti;
- 7) Composizione del "Distretto 09" indicato tra le preferenze d'incarico (sia annuale che fino al 30/06), per la classe di concorso A022;
- 8) Documentazione Posti Riservati ai Sensi della Legge 68/1999, per l'A.S. 2023/24, presso Ambito Territoriale Provinciale di Chieti;
- 9) Cedolino Stipendiale per Determinazione Sede di Servizio e Competenza Territoriale;
- 10) Art. 12 dell'O.M. 112/2022: Conferimento Supplenze e Riserva Posti secondo Legge 12 marzo 1999 n. 68;



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec:[ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

11) Istruzioni Operative per Docenti Categorie Protette Legge 68/99 - Circolare 43440 del 19 luglio 2023.

Castellammare di Stabia, 9 ottobre 2023

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola



